## SENATO DELLA REPUBBLICA

--- VII LEGISLATURA ----

(N. 1059-B)

### DISEGNO DI LEGGE

approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 2 febbraio 1978

modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 22 febbraio 1978 (V. Stampato n. 2037)

presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
(DONAT - CATTIN)

# di concerto col Ministro delle Finanze (PANDOLFI)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 22 febbraio 1978

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973, recante norme per l'aumento delle tariffe riscosse dalle Camere di commercio per i diritti di segreteria

#### LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

#### **DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

#### Articolo unico.

Il decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973, recante norme per l'aumento delle tariffe riscosse dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per i diritti di segreteria è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

« Sono esonerati dal pagamento dei diritti gli uffici di Stato, gli enti pubblici territoriali e gli enti ed organismi che richiedono atti a fini assistenziali e previdenziali ».

L'articolo 2 è soppresso.

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

« Art. 2-bis. — Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, all'atto della riscossione delle tariffe per i diritti di segreteria, rilasciano apposita ricevuta, a richiesta dell'interessato ».

#### Nell'Allegato:

i numeri 1), 2), 3), 4) e 5) sono sostituiti dai seguenti:

« 1) Certificato di iscrizione o cancellazione nei registri, ruoli, albi ed elenchi tenuti presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, od attestato desunto da detti registri . . . . . L. 3.000

#### **DISEGNO DI LEGGE**

Approvato dalla Camera dei deputati

Articolo unico.

Identico:

Identico:

« Sono esonerate dal pagamento dei diritti tutte le amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, gli enti pubblici territoriali, gli enti ed organismi di natura pubblica che richiedono atti a fini assistenziali e previdenziali, nonchè gli esattori delle imposte dirette ».

Identico.

Identico.

Identico:

identico:

« 1) Certificato di iscrizione o cancellazione nei registri, ruoli, albi ed elenchi tenuti presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, od attestato desunto da detti registri . . . L. 2.500

### LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)	(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)
2) Certificato di idoneità per aderire ad aste, appalti e simili	2) identico
3) Elenchi di nominativi desunti dai registri, ruoli, albi ed elenchi camerali:	3) identico
da 1 a 5 nominativi » 500	
per ogni nominativo in più » 50	
4) Certificato d'origine od analoga attestazione o dichiarazione relativa a scambi di merce con l'estero, anche su fatture o simili » 2.000	4) Certificato d'origine od analoga attestazione o dichiarazione relativa a scambi di merce con l'estero, anche su fatture o simili » 1.500
5) Vidimazione o autenticazione di firme » 2.000 »;	5) Vidimazione o autenticazione di firme » 1.000 »;
il numero 10) è soppresso;	identico;
i numeri 12) e 13) sono sostituiti dai seguenti:	identico:
« 12) Atti, certificati e di- chiarazioni non compresi in al- tre voci L. 2.000	« 12) Atti, certificati e di- chiarazioni non compresi in al- tre voci L. 1.500
13) Visura dei registri, ruo- li, albi od elenchi tenuti pres- so le Camere di commercio, in- dustria, artigianato e agricol- tura:	13) identico »;
per il primo nominativo . » 2.000	
per ogni nominativo in più » 300 »;	
il numero 14) è soppresso;	identico;
i numeri 15) e 16) sono sostituiti dai seguenti:	identico:
« 15) Diritto di urgenza per certificati ed atti da rilascia- re in giornata qualora si sovver- ta a favore o su richiesta del- l'utente il normale ordine cro- nologico e di protocollo L. 2.000	« 15) Diritto di urgenza per certificati ed atti da rila- sciare in giornata qualora si sovverta a favore e su richie- sta dell'utente il normale ordi- ne cronologico e di protocollo . L. 1.000

#### LEGISLATURA VII -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

16) Diritto di urgenza speciale per il rilascio immediato (a vista) qualora si sovverta a favore e su richiesta dell'utente il normale ordine cronologico e di protocollo . L. 3.000 »;

dopo il numero 16) è inserito il seguente:

« 16-bis) Diritti di iscrizione nei registri, ruoli, albi ed elenchi tenuti presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura da corrispondere all'atto della domanda, e sempre che non si applichino i diritti previsti ai numeri 17) e 17-bis) . . . L. 5.000 »;

il numero 17) è sostituito dal seguente:

« 17) Diritti per iscrizione nei registri, ruoli ed albi o elenchi camerali che comporti l'accertamento di idoneità, mediante lo svolgimento di esami, da parte di apposita Commissione . . . . . . . .

L. 50.000 »;

dopo il numero 17) è inserito il seguente:

« 17-bis) Diritti per iscrizione nei registri, ruoli ed albi o elenchi camerali che comporti il mero accertamento del possesso dell'idoneità professionale . . . . . . . . . L. 10.000 ». (Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

16) Diritto di urgenza speciale per il rilascio immediato (a vista) qualora si sovverta a favore e su richiesta dell'utente il normale ordine cronologico e di protocollo . .

1.000 »;

identico:

« 16-bis) identico »;

identico:

« 17) Diritti per iscrizione nei registri, ruoli ed albi o elenchi camerali che comporti l'accertamento di idoneità, mediante lo svolgimento di esami, da parte di apposita Commissione . . . . . . . .

L. 40.000 »:

identico:

« 17-bis) identico ».

Il numero 18) è soppresso.

#### LEGISLATURA VII - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 5 gennaio 1978.

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di provvedere all'aggiornamento delle tariffe riscosse dalle Camere di commercio per i diritti di segreteria;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro delle finanze;

#### DECRETA:

#### Art. 1.

Le tariffe, in base alle quali le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura riscuotono i diritti di segreteria previsti dall'articolo 52, lettere a) e b), del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, secondo la misura fissata dal decreto legislativo 11 luglio 1941, n. 971, dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1946, n. 149, e dalla legge 10 agosto 1950, n. 729, sono aumentate nella misura prevista dall'allegata tabella.

L'elenco dei diritti di segreteria previsto dal regio decreto n. 971, del 1941, viene integrato con nuovi diritti, indicati nella tabella allegata.

#### Art. 2.

Le successive modifiche concernenti la misura delle tariffe dei diritti su certificati o sugli atti rilasciati e quelli per l'iscrizione nei ruoli, elenchi, registri ed albi sono apportate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro delle finanze.

#### Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1977.

#### LEONE

Andreotti — Donat - Cattin — Pandolfi

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO.

#### LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO

# DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTI ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

1)	Certificato di iscrizione nel registro delle ditte o nel registro delle imprese od attestato desunto da detti registri	L.	3.000
2)	Certificato di idoneità per aderire ad aste, appalti, eccetera	<b>»</b>	5.000
3)	Elenchi di nominativi, iscritti nel registro delle ditte o nel registro delle imprese (per ogni nominativo con un minimo di cinque)	»	500
4)	Certificato d'origine od analoga attestazione o dichiarazione relativa a scambi di merce, anche su fatture o simili	<b>»</b>	5.000
5)	Vidimazione o autentificazione di firme	<b>»</b>	3.000
6)	Carta di legittimazione per viaggiatori di commercio	»	5.000
7)	Certificato di usi già accertati o di prezzi desunti da listini camerali, sino a tre voci	»	3.000
8)	Certificato di usi o prezzi da accertare espressamento, fino a tre voci Per ogni voce in più debbono essere corrisposte lire 500.	<b>»</b>	10.000
9)	Copia autentica di atti e documenti esistenti presso la Camera o di deliberazioni camerali (per ogni foglio intero di quattro facciate o frazione)	»	5.000
10)	Certificato di iscrizione o cancellazione nei vari ruoli camerali	»	3.000
11)	Designazione di arbitri e periti	»	15.000
12)	Atti, certificati o dichiarazioni non compresi nelle voci precedenti	»	5.000
13)	Visura del registro delle ditte: per ogni ditta o impresa	»	3.000
14)	Duplicato di atto o certificato, chiesto contemporaneamente all'originale	la metà del dirit- to stabilito per l'originale	
15)	Diritto di urgenza per certificati, visure ed atti da rilasciare in giornata	L.	2.000
16)	Diritto di urgenza speciale per rilascio immediato (a vista)	»	3.000
17)	Diritti per iscrizione nei registri, ruoli ed albi o elenchi camerali che comporti svolgimento di esami o accertamento di idoneità professionale	»	50.000
18)	Diritto per il rilascio di informazioni relative alla struttura produttiva, distributiva e simili, mediante utilizzo del sistema informativo tramite terminali: per ogni foglio diritto fisso (oltre al rimborso del costo effettivo di utilizzazione dell'unità centrale dell'elaboratore elettronico).	<b>»</b>	5.000